

Civile Ord. Sez. 6 Num. 75 Anno 2022
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 04/01/2022



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 26205-2020 proposto da:
FRATELLI MORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA CACCO;

- ricorrente -

contro

MERLONI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO TIBALDO;

- controricorrente -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the main text.

8862
21



MERLONI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO TIBALDO;

- ricorrente successiva -

contro

FRATELLI MORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA CACCO;

- controricorrente alla ricorrente successiva -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2296/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso di F.lli Moro s.r.l. e dichiari inammissibile quello di Elisabetta Merloni;

ritenuto che il Tribunale di Treviso, revocato il decreto con il quale era stato ingiunto a Elisabetta Merloni il pagamento della somma di € 63.036,46 in favore della F.lli Moro s.n.c. di Moro geom. Massimo e rag. Gianluca C., quale saldo del corrispettivo di un contratto d'appalto, condannò l'opponente a corrispondere all'opposta l'ammontare di € 42.646, 86; e che la Corte d'appello di Venezia, alla quale si era rivolta con appello principale la Merloni e con appello incidentale la F.lli Moro, sul presupposto della sussistenza di clausola

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom. It is located on the right side of the page, below the main text.



arbitrale, accolta l'impugnazione principale, revocato nuovamente il decreto ingiuntivo, dichiarò la propria incompetenza in favore di quella arbitrale;

ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra la F.lli Moro s.r.l. (così ora trasformata l'originaria s.n.c.) propone istanza di regolamento di competenza, notificata il 10 ottobre 2020; che ulteriore ricorso, notificato l'11 marzo 2021, viene proposto da Elisabetta Merloni, avversato da controricorso della F.lli Moro; che, infine, Elisabetta Merloni ha depositato memoria <<con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite>>;

ritenuto che la F.lli Moro, lamenta la violazione degli artt. 809, co. 2 e 3 e 810 cod. proc. civ., esponendo, in sintesi, quanto segue:

- aveva errato la Corte d'appello a reputare valida la clausola compromissoria, senza tener conto del fatto che la Camera di commercio di Treviso, alla quale la disposizione negoziale assegnava il compito di risolvere ogni controversia derivante dal contratto, poiché priva di regolamento arbitrale non avrebbe potuto assolvere all'onere, che non poteva intendersi assegnato alla "Curia Mercatorum", costituente distinta associazione;
- dalla nullità della clausola derivava, per la ricorrente, che la non conformità a diritto della dichiarazione d'incompetenza del giudice in favore degli arbitri;

ritenuto che la Merloni con il proprio ricorso, fondato su otto motivi, denuncia, con i primi due, violazione dell'art. 112 e dell'art. 91 cod. proc. civ., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., con il terzo e il quarto, violazione dell'art. 112 e nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, 5, cod. proc. civ., per non essersi la Corte veneziana

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'C' followed by a series of loops and a final flourish.



pronunciata sulle altre domande; con il quinto, il sesto e il settimo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 11 d.m. n. 55/2014, violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc., addebitando alla sentenza d'appello di non aver proceduto a corretta liquidazione delle spese di primo e secondo grado e omettendo d'indicare gli importi delle singole fasi; con l'ottavo, violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 112, 342, 345 e 346, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio l'incompetenza del giudice anche a riguardo delle contestazioni mosse dalla committente, nel mentre la clausola arbitrale concerneva solamente le contestazioni dell'appaltante;

osserva:

1. - l'istanza di regolamento proposta dalla F.lli Moro è infondata, per le ragioni che seguono:

a) la Corte d'appello, riportata per esteso la disposizione negoziale che qui viene in rilievo (*<<Per eventuali controversie o riserve l'impresa fornirà il nominativo di un tecnico di sua fiducia che con un tecnico di fiducia della committente cercherà un'intesa. In caso di mancato accordo, qualunque controversia derivante dal presente contratto dovesse essere promossa dall'appaltatore nei confronti della committente sarà risolta mediante Arbitrato della Camera di Commercio di Treviso>>*), esclude, a differenza del Tribunale, che la clausola sia indeterminata e, quindi, nulla; in particolare la sentenza d'appello, non condividendo la scelta ermeneutica di primo grado, reputa che *<<il riferimento delle parti alla Camera di Commercio di Treviso (...) debba essere inteso - come del resto l'ha inteso il primo giudice - quale modalità di nomina degli arbitri>>*, senza riportarlo al regolamento arbitrale predisposto dalla "Curia Mercatorum", associazione privata, estranea alla Camera di commercio; di talché non sussisteva

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, below the main text.



l'irrisolvibile incertezza paventata dal Tribunale (devoluzione alla Camera di commercio, priva di un proprio regolamento, o all'associazione di cui si è detto); senza contare, peraltro, che l'art. 809, co. 3, cod. proc. civ., prevede il potere sostitutivo del presidente del tribunale;

b) l'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito (Sez. 6, n. 20996, 2/10/2020, Rv. 659562);

c) Il risultato ermeneutico al quale giunge la Corte locale non merita la censura mossagli dalla F.lli. Moro: la circostanza che la Camera di commercio di Treviso non sia dotata di un regolamento arbitrale non giustifica l'obliterazione del contenuto letterale della disposizione negoziale (art. 1362 cod. civ.), con il quale le parti hanno inteso demandare all'ente la risoluzione della controversia, risoluzione che, all'evidenza, onera l'ente di far luogo alla nomina degli arbitri; l'opposta soluzione priverebbe irragionevolmente di significato la disposizione (art. 1367 cod. civ.), sulla scorta di una ipotetica volontà delle parti di aver inteso rimettere la decisione a un soggetto non in grado di decidere, piuttosto che aver previsto l'approntamento dello strumento decisorio;

2. - il ricorso di Elisabetta Merloni è inammissibile per le ragioni che seguono, né la parte ha evidenziato specifiche e verificabili ragioni che rendano opportuna la rimessione della trattazione alle S.U.:

a) con l'ultimo motivo la ricorrente, come si è visto, sostiene che la Corte locale non avrebbe potuto negare la propria competenza a riguardo delle domande avanzate dalla medesima, stante che la clausola

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located on the right side of the page.



arbitrale era limitata alla definizione delle sole domande proposte dalla società appaltante;

b) il ricorso, convertito in istanza di regolamento di competenza, è tardivo, poiché risulta essere stato avviato alla notifica (ma anche notificato) l'11/3/2021, nel mentre la sentenza è stata comunicata l'11/9/2020, quindi, ben al di là del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 47, co. 2, cod. proc. civ.; analogamente va detto a riguardo delle censure riguardanti il capo del regolamento delle spese di lite, poiché le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado- ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.)-, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Sez. 6, n. 9268, 07/05/2015, ex multis); peraltro, a tutto concedere, la Merloni (come osserva puntualmente il P.G.) non ha rispettato neppure il termine di quaranta giorni dalla notifica (10/10/2020) del ricorso principale, imposto dall'art. 371 cod. proc. civ. per il ricorso incidentale;

c) ovviamente anche agli altri motivi, peraltro prospettanti doglianze che possono essere scrutinate solo dal giudice dichiarato definitivamente competente, seguono il medesimo preliminare destino di tardività;

3. la reciproca soccombenza consiglia l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located on the right side of the page.



versamento da parte di entrambi i ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020);

P.Q.M.

dichiara i ricorsi della s.r.l. Moro e di Elisabetta Merloni inammissibili, conferma la competenza arbitrale e compensa per intero fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021

Il Presidente

(Luigi Giovanni Lombardo)

Arbitrato Italia